

Allegato A

Legge regionale 5/2020, articolo 15 - Temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti per i finanziamenti agevolati speciali di cui al titolo II della deliberazione della Giunta regionale 490/2020.

Parte 1

Temporaneo nuovo inquadramento

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 5/2020, la presente deliberazione fornisce, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), così come modificata con le comunicazioni del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215 finale) e dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final), di seguito denominata "Quadro temporaneo", un temporaneo nuovo inquadramento agli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati speciali di cui al titolo II della deliberazione della Giunta regionale 490/2020, applicando la disciplina prevista dalla Sezione 3.3 del Quadro temporaneo in conformità al regime di aiuto della Regione SA.57252 autorizzato con decisione C(2020)4334 della Commissione europea di data 24 giugno 2020, recante modifiche al regime di aiuto dello Stato italiano SA.57021 (Regime quadro COVID-19) per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo.

2. Il temporaneo nuovo inquadramento di cui al comma 1 è valido fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino alla data di eventuale proroga del Quadro temporaneo.

Parte 2

Condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea

1. Nel rispetto del punto 2.5., numero (11), del regime SA.57252, i beneficiari sono i soggetti indicati all'articolo 3 della deliberazione della Giunta regionale 490/2019, ossia:

a) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato e attività produttive, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) nonché, in conformità all'articolo 28 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) le imprese edili e manifatturiere iscritte nel Registro delle imprese ed aventi sede operativa sul territorio regionale, anche se non iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane;

b) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, escluse le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, nonché i liberi professionisti.

2. In base al punto 2., numeri (5) e (6), del regime di aiuto SA.57021, in conformità all'articolo 1, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale 490/2020, ai fini dell'accesso ai finanziamenti agevolati speciali, i beneficiari presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale

conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19 per ovviare alla quale è richiesto il finanziamento agevolato speciale.

3. Valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale 490/2020.

4. Nel rispetto del punto 2.5., numero (12), del regime SA.57252, i finanziamenti agevolati speciali non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria ("GBER") il 31 dicembre 2019.

5. Nel rispetto del punto 2.7. del regime SA.57252, i finanziamenti agevolati speciali sono concessi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 con procedimento valutativo a sportello in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le modalità ed i termini di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 490/2019.

6. Nel rispetto del punto 3.2, numero (29), del regime SA.57252, i finanziamenti agevolati speciali sono concessi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 con le modalità ed i termini di cui all'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale 490/2019. In particolare, ferma restando l'applicazione di un tasso minimo dello 0,50%, i finanziamenti agevolati speciali sono concessi a un tasso di interesse fisso pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per finanziamento con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per finanziamento con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per finanziamento con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

7. Nel rispetto del punto 2.7., numero (20), lettera d), del regime SA.57021, i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni.

8. In materia di garanzia, non disponendo specificamente al riguardo i regimi citati in esordio, si applica quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale 490/2019, per cui, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del beneficiario di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.

9. Per quanto attiene all'importo del finanziamento agevolato speciale, nel rispetto del punto 2.7., numero (20), lettera e), del regime SA.57021, in conformità all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione della Giunta regionale 490/2019, esso non supera:

a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati; nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due

anni di attività o

b) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

10. Nel rispetto del punto 2.7., numero (16), del regime SA.57252, l'aumento dell'importo previsto all'articolo 9, comma 1, lettera c), della deliberazione della Giunta regionale 490/2019, fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi può essere applicato solo alle PMI che non sono tenute a redigere e pubblicare i bilanci e alle microimprese, escluse in ogni caso le grandi imprese.

11. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale 490/2019, e comunque nel rispetto delle soglie massime fissate al comma 1 ovvero dal punto 2.7., numero (16), del regime SA.57252, i finanziamenti agevolati speciali hanno un ammontare minimo pari a 5 mila euro e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati speciali in essere concessi a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario non può essere superiore a 300 mila euro.

12. Non disponendo il regime SA.57252 disposizioni specifiche al riguardo, in ordine ai vincoli e controlli si applica il capo III della deliberazione della Giunta regionale 490/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE